

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3552 del 14/07/2021
Oggetto	Demanio Idrico - EdilP3 S.R.L. Concessione di occupazione di area demaniale del corso d'acqua Rio Manubiola, ad uso posizionamento tubo di diametro 140 mm per scarico acque meteoriche nel Comune di Collecchio, catastalmente identificato con il foglio 35, fronte mapp. 132, 133; SISTEB N. PR19T0048, SINADOC N. 32745/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3674 del 14/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

CODICE SISTEB PR19T0048

VISTI

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PG/2019/177047 del 18/11/2019 con cui la ditta EdilP3 Srl, c.f. 02136610348, con sede legale in Via del Giardinetto, 6/L - Collecchio (PR), ha chiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Rio Manubiola, individuata al foglio 35, map. 132, 133 del Comune di Collecchio (PR), ad uso posizionamento tubo di diametro pari a 140 mm e una sporgenza dalla sponda di destra di 20 cm. e successivo scarico acque meteoriche.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 411 del 11/12/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2019/190406 del 11/12/2019 e Nulla osta idraulico prot. PG/92110 del 11/06/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 14/11/2019;
- il canone per l'anno 2021, pari a € 132,74, in data 21/06/2021;
- il deposito cauzionale integrato, pari a € 250,00, in data 21/06/2021;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta EdilP3 Srl, c.f. 02136610348, con sede legale in Via del Giardinetto, 6/L - Collecchio (PR), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Manubiola, sita in Comune di Collecchio (PR), catastalmente identificata al foglio 35, map. 132, 133 del Comune di Collecchio (PR), ad uso deposito posizionamento tubo di diametro pari a 140 mm e una sporgenza dalla sponda di destra di 20 cm. e successivo scarico acque meteoriche; codice pratica SISTEB PR19T0048 – SINADOC 32745/2019;
2. **la concessione è rilasciata fino al 31 Dicembre 2032;**
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2021 (prot. n. PG/2021/107237 del 08/07/2021);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a **EdilP3 Srl**, **c.f. 02136610348**, con sede legale in **Via del Giardinetto, 6/L - Collecchio (PR)** cod. Pratica Sistem PR19T0048 Sinadoc 32745/2019.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Manubiola, individuata al foglio 35, map. 132, 133 del Comune di Collecchio (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso posizionamento tubo di diametro pari a 140 mm e una sporgenza dalla sponda di destra di 20 cm. e successivo scarico acque meteoriche.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 132,74 per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015 in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante la modalità Payer PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati

dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00, canone minimo iscrivibile non ulteriormente frazionabile, e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante

assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 — RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 — OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO.

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. PG/2019/190406 del 11/12/2019 e Nulla osta idraulico prot. PG/92110 del 11/06/2021) dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Risposta al prot. n° 177047
del 18/11/2019
Sinadoc 32745/2019
Allegati 3

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace 1
43123 PARMA PR
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: (2019.650.20.23/231) Comune di Collecchio. Posizionamento tubo diametro 140 mm per scarico acque meteoriche in sponda dx del rio Manubiola nel capoluogo.

F. 35 Fronte mapp 132

Richiedente: EdilP3 S.r.l.

Rilascio parere idraulico.

(Rif. protocollo n. PC.2019. 59163 del 21-11-2019)

Il Responsabile di Ambito

VISTA richiesta emarginata relativa al rilascio di parere idraulico all'occupazione di area demaniale del rio Manubiola sul fronte del mappale 132 del foglio 35 del comune di Collecchio per posa tubo per scarico acque meteoriche;

VISTI gli elaborati progettuali allegati;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai tecnici di questo Servizio in data 05 dicembre 2019;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere favorevole all'occupazione di area demaniale del rio Manubiola sul fronte del mappale 132 del foglio 35 del comune di Collecchio per posa tubo per scarico acque meteoriche secondo quanto previsto nell'elaborato progettuale allegato.

Il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 15

L'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo allo scrivente Servizio stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma fpr42966@pec.carabinieri.it

Saranno a carico del richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del corso d'acqua in oggetto in dipendenza del "Parere" rilasciato nonché tutti i lavori necessari atti a scongiurare, anche in occasione di eventi eccezionali, il danneggiamento delle opere in progetto.

Il presente "Parere" potrà tuttavia essere revocato in qualsiasi momento, quando a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate.

L'eventuale revoca del "Parere" mentre non creerà nei riguardi del richiedente alcun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato pristino nel termine temporale che gli verrà fissato dal Responsabile di Ambito.

Il presente "Parere" si intende rilasciato nei limiti della disponibilità del Servizio scrivente, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti ed ha validità fino al 31-12-2020

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il presente "Parere" dovrà essere conservato ed esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle Opere Idrauliche.

Tutti i lavori che verranno effettuati a seguito del presente "Parere" nonché tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari nel tempo, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente.

Il Responsabile di Ambito
Dott. Ing. Gabriele Alifraco
(documento firmato digitalmente)

RG/Collecchio
Manubiola scarico
Edilp3



LEGENDA


 Ubicazione sito

Nord

SCALA 1:1.000



Petroltecnica®
 TERRA THERAPY

Petroltecnica S.p.A.
 via Ravenna, 32
 47033 Cesena (FC) - Italy
 Tel. 0541/235011 - Fax 0541/235012
 Web: www.petroltecnica.it

COMITTEE SYNDIAL S.p.A.

SITO PARMA (PR), Tang.NORD-CorsiasUD

TITOLO Ortofoto del sito

Prog. N. B3004895 File:Parma4895_Map.dwg FIG. 1
 Dis. Pandolfi/Marcelli Rev. Approv. Data:14/11/16

H:\MATERIA\COMITTEE\2014\855 Parma (PR) - Tang Nord Orto Foto SAGIT. Documenti\Prodotto\04_ORTO +
 Foglio Ordine 01_bordo\Parma085_Mat.dwg

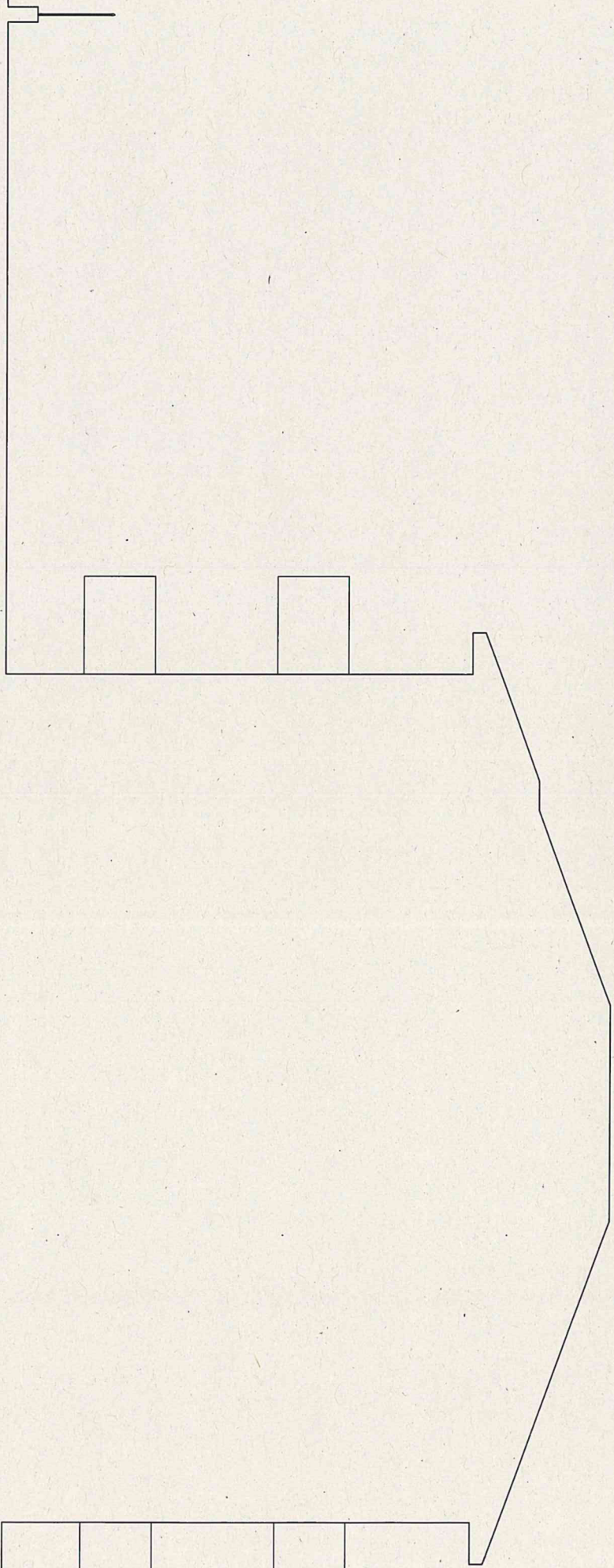
M4



PUNTO DI SCARICO NEL CANALE

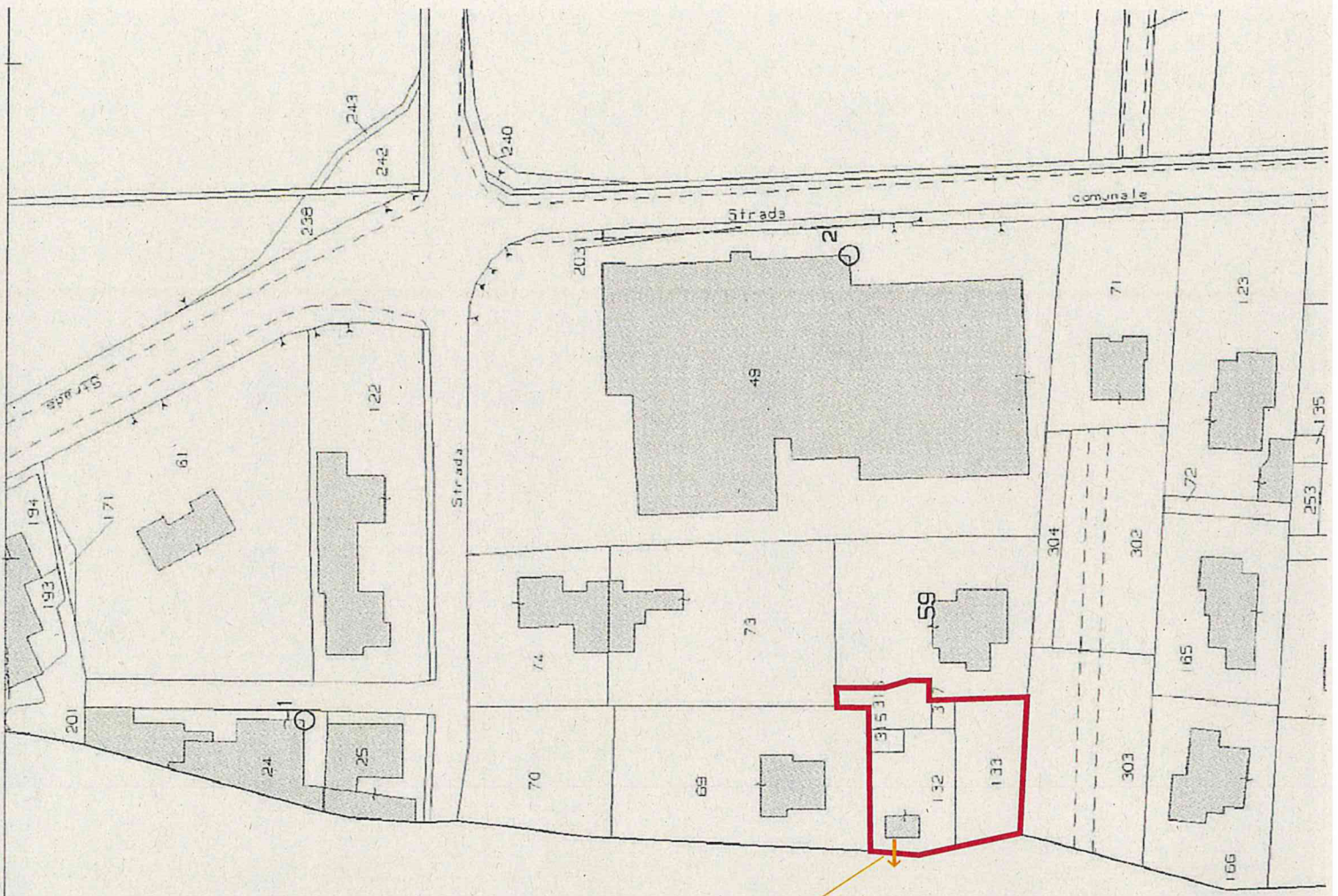


PROFILO LONGITUDINALE



altra p

DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA



PUNTO DI SCARICO NEL CANALE





**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace 1
43123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

(Ns. Prot. 26/05/2021.0028765.E)

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

La presente autorizzazione non dovrà comportare, per alcun motivo, la costruzione di opere d'arte nell'area demaniale del corso d'acqua interessato dallo scarico e si intende rilasciata con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od enti.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GD/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.